

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, SITRA, GIACCO, OLIVERIO, CORNACCHIONE MILELLA,
SORIERO, BOVA, REALE**

Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
concernente i soggetti da considerare invalidi civili ai fini
delle assunzioni obbligatorie

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione del lavoro per le persone *handicappate* è anzitutto questione di valorizzazione delle risorse e non di assistenza. In questo senso il criterio innovativo della capacità di lavoro deve sostituire i criteri assistenziali della possibilità di guadagno. Anzi, le innovazioni tecnologiche consentono di superare molti *handicap* fisici ma, senza dubbio, le persone *handicappate* psichiche rischiano di poter utilizzare meno le possibilità della tecnologia moderna. A questa situazione si aggiungono carenze legislative, sancite peraltro dalla Corte costituzionale che, in relazione alle ordinanze di numerosi pretori, è intervenuta con sen-

tenza n. 52 del 19 febbraio 1985 dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sottolineando peraltro la necessità di una migliore disciplina legislativa. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dovuto a questo punto emettere la circolare n. 109 del 13 agosto 1985, con la quale necessariamente si dava disposizione di non procedere all'avviamento numerico dei portatori di invalidità psichiche. A quell'atto il Ministro non poteva sottrarsi. Ma per la stessa ragione il Parlamento non può sottrarsi alla modifica legislativa che qui si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Invalidi civili*). — 1. Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che risultino accertate dalle competenti commissioni medico-legali a norma dell'articolo 14, terzo comma, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i criteri di cui alle tabelle del decreto del Ministro della sanità del 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, e che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro e i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge ».